

Intervento dell'Onorevole Anna Finocchiaro

L'intervento del presidente Finocchiaro affronta il duplice tema dell'importanza dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, a favore dei quali viene spezzata una lancia, e della riforma del sistema giudiziario nel suo insieme, del quale l'onorevole disegna gli assi portanti in modo così innovativo da autodefinire il suo discorso una "provocazione".

La considerazione di partenza è che la giurisdizione è una risorsa limitata: nel nostro mondo, complesso e con una quantità e tipologia di relazioni estremamente varie, la quantità di controversie che possono derivare non può essere soddisfatta solo dalla giurisdizione. L'utilizzo di metodi alternativi alla giurisdizione ordinaria è quindi indispensabile, come dimostrato anche dall'esperienza di altri Paesi, dove peraltro la giustizia funziona meglio che in Italia.

Per affrontare il tema della lunghezza dei processi e dell'efficienza del sistema giudiziario non si possono però non considerare due aspetti correlati: quello dello stato e della qualità della legislazione e quello della resistenza al cambiamento.

Sul primo punto il nodo problematico è dato dal difetto di qualità o di sistematicità o di organicità della legislazione italiana, ove il livello di dispersione dei provvedimenti è tale che la stessa Corte di Cassazione, in materia di contravvenzioni, l'ha elevato ad esimente rispetto al principio *ignorantia legis non excusat*, vista la impossibilità per il cittadino di rintracciare la norma che disciplina il singolo caso, nemmeno con la diligenza richiesta dall'ordinamento. Una soluzione potrebbe venire dalla raccolta delle leggi in testi unici.

Per quanto riguarda la resistenza al cambiamento, il presidente Finocchiaro osserva come molti aspetti di tradizionalismo giuridico derivino da pigrizia intellettuale o desiderio di mantenere margini di privilegio e monopolio nel potere di dirimere le controversie; il presidente riterrebbe invece opportuno sollecitare i professionisti a svolgere un ruolo attivo nell'applicazione delle norme (come ad esempio è avvenuto con successo per i notai in tema di omologa delle società) e nella scelta delle stesse; e il ruolo che potrebbe essere loro attribuito in materia di metodi alternativi di risoluzione delle controversie e di mediazione è certamente diverso da quello tradizionale, legato al diritto alla difesa, ma non per questo offensivo del valore della loro funzione.

Il presidente Finocchiaro concorda poi con il Ministro Severino circa la necessità di attendere le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale prima di mettere mano alla mediazione, auspicando che dalla stessa Corte arrivino dei suggerimenti circa una ridefinizione dell'istituto. Concorda altresì con la necessità di introdurre filtri in Appello e soprattutto in Cassazione: il numero di procedimenti avviati in Italia è in realtà paragonabile a quello di altri Paesi, il problema è dato dal numero di procedimenti che arrivano in Cassazione, in Italia molto superiore a quello di altri Paesi, dove il filtro funziona assai meglio e la decisione di merito riceve maggior rispetto e accettazione sociale.

L'onorevole Finocchiaro spezza poi una lancia a favore dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, che potrebbero alleggerire il carico delle controversie civili.

La premessa è che l'effettività dell'accesso alla giurisdizione non è contraddetto dal sistema ADR e nella mediazione: vi è una libera adesione del cittadino, e questo è un elemento fondamentale insieme ad altri due: un costo contenuto e una (pretesa dallo stesso ordinamento) indipendenza del mediatore.

Già in passato c'è stata l'introduzione di una figura che, almeno negli intenti, doveva alleggerire il carico della giurisdizione: il giudice di pace. Tuttavia, nel nostro ordinamento, a differenza di tutti gli altri Paesi in cui è stata introdotta questo tipo di figura, il giudice di pace non decide secondo equità, ma secondo l'intero armamentario teorico del giudice togato, che ha però una formazione completa, che manca completamente al primo; il risultato è che le decisioni del giudice di pace vengono di solito considerate di serie b.

Ridisegnare la figura del GdP, consentendogli di decidere secondo equità, potrebbe essere il primo passo verso una ridefinizione dell'intero sistema della giustizia; a seguire si potrebbe pensare al rilancio del sistema delle *class actions* e all'introduzione delle camere di conciliazione specializzate.

Queste ad esempio potrebbero essere utilizzate da quelle società che erogano servizi, come acqua, gas e luce: per i cittadini potrebbe essere utile rivolgersi ad una camera specializzata, nella quale sia garantita dallo Stato l'indipendenza del giudice, già dalla sua composizione, ad esempio attraverso la partecipazione delle associazioni dei consumatori, ferma restando, nel caso lo si preferisca, la possibilità di rivolgersi al giudice togato.

Questo sistema (Gdp che giudica secondo equità, mezzi alternativi di risoluzione delle controversie ma con possibilità di accesso alla giurisdizione ordinaria quando il cittadino lo reputi necessario, camere di conciliazione) garantirebbe un abbattimento del quantitativo di controversie civili e una maggiore – più rapida e meno costosa – soddisfazione del cittadino; si potrebbe allora pensare ad incentivi economici per le imprese che decidono di avvalersi delle camere di conciliazione, dal momento che si tratterebbe pur sempre di svolgimento di un servizio pubblico; e si potrebbe ipotizzare un nuovo ruolo dei professionisti che decidono di lavorarvi, in un'ottica di valorizzazione della loro professionalità.

Quello disegnato dal presidente Finocchiaro è, per sua stessa ammissione, un sistema complesso, che tiene conto di tutta la gamma di soluzioni. Ovviamente utilizzare un sistema come questo, del tutto innovativo, significherebbe avviarsi verso l'ignoto; tuttavia questa è l'unica alternativa, a parere del presidente, per "schiodare" dalla situazione attuale.

Un cenno finale viene infine dedicato alla legge Pinto, che consente la possibilità di essere risarciti in caso di irragionevole durata del processo. Secondo l'onerevole Finocchiaro, la legge Pinto funziona in un sistema che funziona, ma non può riparare le falle di un sistema che non funziona, come quello italiano, ove si correrebbe il rischio di un uso distorto di questo strumento, ad esempio legittimando le richieste di risarcimento sorte in relazione alle liti temerarie.